



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Tel. 0875 - Fax 959235 - Sindaco 959226 - Vigili 968790 - Segreteria 959227 - U.T.C.: 959246 fax 959241 - Ragioneria 959224 - Anagrafe 959217 -
Tributi 959215 - Elettorale 959213 - Biblioteca 966151 - P.IVA 00213100704 - C.F. 82004330708 - C.C.P. 10614865 Servizio Tesoreria

ORDINANZA DEL SINDACO N. 37 DEL 07 OTTOBRE 2025

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. N. 267/2000 PER DIVIETO UTILIZZO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO COME ACQUA POTABILE E PER SCOPI ALIMENTARI ZONA MARINA DI MONTENERO DI BISACCIA E C.DA PADULA

IL SINDACO

Premesso:

- che la A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione (con nota del giorno 07/10/2025 prot. n. 108315/2025) ha comunicato che l'ARPA ABRUZZO Distretto Provinciale di Pescara ha trasmesso i risultati analitici sul campione di acqua destinata al consumo umano presso il punto di campionamento serbatoio Zona Industriale – Comune di San Salvo (CH);
- che la stessa ASL chiede ai Comuni interessati (tra cui Montenero di Bisaccia), tenuto conto dell'entità del fuori norma riscontrato a seguito dei risultati prodotti dall'ARPA di Pescara, di disporre a scopo cautelativo a tutela della salute pubblica, **il divieto di utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano per scopi alimentari;**

Considerato che il risultato delle analisi sul campione di acqua destinata al consumo umano prelevato presso il punto di campionamento serbatoio Zona Industriale – Comune di San Salvo (CH) (NON CONFORME agli standard di qualità prescritti dal D.Lgs. n. 18/2023 e s.m.i.), come richiesto dall'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione, rende necessario provvedere immediatamente a tutte le verifiche ed accertamenti per garantire la distribuzione di acqua avente i requisiti di qualità previsti dalle vigenti norme, esclusivamente per l'intera zona della Marina di Montenero di Bisaccia e c.da Padula;

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Tel. 0875 - Fax 959235 - Sindaco 959226 - Vigili 968790 - Segreteria 959227 - U.T.C.: 959246 fax 959241 - Ragioneria 959224 - Anagrafe 959217 -
Tributi 959215 - Elettorale 959213 - Biblioteca 966151 - P.IVA 00213100704 - C.F. 82004330708 - C.C.P. 10614865 Servizio Tesoreria

provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Dato atto dell'urgenza di intervenire, intesa quale indifferibilità dell'atto, dovuta alla situazione di potenziale pericolo igienico-sanitario;

- che la situazione rappresentata non permette indugio alcuno, stante la concreta minaccia per la salute degli appartenenti alla comunità locale per le zone interessate;
- che, a scopo cautelativo, a tutela della salute pubblica, è necessario adottare apposita ordinanza di **divieto di utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano come acqua potabile e per scopi alimentari**;
- che tale divieto è destinato a permanere sino a nuova comunicazione in tal senso da parte della A.S.L Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione, sino a nuova comunicazione in tal senso da parte della A.S.L Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione;

Tenuto conto che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto alla generalità della cittadinanza, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria, con potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della Comunità locale

Visto anche l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

1.1. – il **divieto di utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano come acqua potabile e per scopi alimentari**, a scopo precauzionale, **per la zona della Marina di Montenero di Bisaccia e c.da Padula**, a tutela della salute pubblica;

DISPONE

2.1. – che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'ente e sino a nuova comunicazione da parte della A.S.L Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione, fatto salvo il potere di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del presente provvedimento;

INFORMA



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Tel. 0875 - Fax 959235 - Sindaco 959226 - Vigili 968790 - Segreteria 959227 - U.T.C.: 959246 fax 959241 - Ragioneria 959224 - Anagrafe 959217 -
Tributi 959215 - Elettorale 959213 - Biblioteca 966151 - P.IVA 00213100704 - C.F. 82004330708 - C.C.P. 10614865 Servizio Tesoreria

- 3.1. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'ing. Giuseppe Morrone, Responsabile del Settore M.A.P.;
- 3.2. - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- 3.3. - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA, INOLTRE

- 4.1. – che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Molise entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla piena conoscenza dello stesso;

E DISPONE

- 5.1. – che la presente ordinanza:
- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune,
 - b) sia comunicata al Settore M.A.P. e al Corpo di Polizia Municipale;
 - d) sia comunicata all'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti;
 - e) sia comunicata all'Asrem di Termoli;
 - f) sia comunicata al Prefetto di CAMPOBASSO;
 - g) sia comunicata all'ARAP Servizi;
 - h) sia comunicata alla SASI spa.

Montenero di Bisaccia, 07/10/2025



IL SINDACO
Simona CONTUCCI